Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 18 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1012.**

Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti i regolamenti (C.E.E.) del Consiglio numeri 23/62, 136/66, 159/66, 2515/69, 1221/70, 2112/70 e 2113/70 rispettivamente del 4 aprile 1962, 22 settembre 1966, 25 ottobre 1966, 9 dicembre 1969, 29 giugno 1970, 20 ottobre 1970, 20 ottobre 1970 ed il regolamento (C.E.E.) n. 2212/70 della Commissione del 30 ottobre 1970;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva n. 69/73 (C.E.E.) del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sul regime del perfezionamento attivo;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione alle norme dei regolamenti delle Comunità economiche europee in materia di organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo alla attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1 è così sostituito: « Qualora per un prodotto ortofrutticolo i competenti organi delle Comunità economiche europee abbiano accertato una situazione di crisi grave di mercato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, in conformità dei regolamenti comunitari e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a dare ad essi le previste destinazioni ».

All'art. 8, penultimo comma, sono soppresse le parole « Fino al 31 dicembre 1969 ».

L'art. 13 è abrogato.

Art. 2.

Alla legge 27 luglio 1967, n. 622, sono apportate le seguenti modifiche:

Al primo comma dell'art. 7 sono soppresse le parole: « Negli anni 1967, 1968 e 1969 ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma: « Sui fondi di cui al precedente comma graverà il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo anche per l'anno 1970, fermo il limite complessivo annuo di lire 600 milioni ».

L'art. 8 è così sostituito: « Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato I del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformità dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-*ter*, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonchè per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformità delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'apposito elenco nazionale, sono equiparate alle cooperative frutticole con effetto dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1970 per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 23/62 del 4 aprile 1962 sono accordate restituzioni all'esportazione nei limiti, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari numero 159/66 e numero 2515/69 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte.

Le disposizioni e le condizioni per la concessione della sopraindicata agevolazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

L'articolo 5 del decreto legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 e modificato con il decreto del Presidente della

Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

« Per i prodotti di cui all'allegato III del regolamento comunitario n. 159/66 possono essere accordate restituzioni alla esportazione secondo i principi ed i criteri ivi stabiliti.

Con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla detta agevolazione e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione stessa, nei limiti risultanti dal su menzionato regolamento comunitario n. 159/66.

L'elenco, le disposizioni, le condizioni e la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura »

Art. 5.

Per i prodotti di cui ai precedenti articoli, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni previste dal presente decreto, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

Le imposizioni alla importazione o alla esportazione previste dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, sono comprese fra i diritti di confine di cui all'art. 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 7.

La documentata istanza di restituzione deve essere presentata alla competente intendenza di finanza entro il termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Per i prodotti di cui all'art. 7 del regolamento comunitario n. 23/62, qualora il termine di cui al precedente comma sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza può essere presentata entro novanta giorni a decorrere da quest'ultima data.

Art. 8.

Le aliquote delle restituzioni di cui all'art. 3 sono quelle pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità economiche europee e rese di pubblica ragione a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di prima classe e di ciascuna intendenza di finanza competente.

Art. 9.

Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto, il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto dell'agevolazione stessa, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonchè le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 10.

Per la classificazione dei prodotti di cui al presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

Art. 11.

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, potrà escludere totalmente o parzialmente, in osservanza di conformi disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, la concessione della temporanea importazione, ai soli effetti dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente, per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola delle Comunità economiche europee.

Con la stessa procedura potrà essere esclusa l'applicazione del beneficio di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, modificata con l'art. 11 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge 27 luglio 1967, n. 627.

L'art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e l'art. 11 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sono abrogati.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione o all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 13.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli importatori o gli esportatori relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione od all'esportazione, nonchè di quelle relative all'applicazione delle restituzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

I prodotti di cui al precedente art. 3, presentati alla importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri previste dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti organi delle Comunità economiche europee.

Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base dei suindicati documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione dei documenti di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento di altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 15.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti organi delle Comunità economiche europee, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 16.

Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive e gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse vergini di oliva e di raffinazione dell'olio di oliva lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie.

Art. 17.

Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, e nell'art. 19 del presente decreto si applicano anche per le domande di integrazione di prezzo relative alla campagna 1969-70 ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

I produttori olivicoli, per i quali, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 2113/70 del 20 ottobre 1970, le denunce di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 sono valide per la campagna 1970-71, sono tenuti a dichiarare nella domanda di integrazione che la denuncia di coltivazione presentata per la campagna 1969-70 conserva la sua efficacia.

Art. 19.

Nel caso contemplato dall'art. 11 del regolamento della commissione delle Comunità economiche europee n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, le quantità di olive da prendere in considerazione per la determinazione delle quantità di olio ammissibili all'integrazione sono fissate dalle commissioni provinciali di cui al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.

Nei casi in cui il produttore delle olive non le abbia fatte molire per proprio conto e non le abbia cedute direttamente agli oleifici, ma le abbia vendute a terzi e non sia possibile verificare la concordanza tra la quantità di olive indicata nella domanda di integrazione e la corrispondente quantità di olio che ne è stato estratto, le suddette commissioni provinciali determineranno le quantità di olive da prendere in considerazione ed i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione, che non potranno comunque superare i limiti delle rese indicative valevoli per le relative zone di produzione.

Art. 20.

Quando, a seguito di controlli, risulta che la quantità di olio grezzo estratto dalle sanse vergini di oliva, indicata nella domanda di integrazione di prezzo, è superiore a quella desumibile dall'applicazione della media ponderata delle rese fissate dai comitati provinciali dei prezzi nelle province da cui provengono le sanse disoleate, la quantità di olio grezzo di sansa ammissibile all'integrazione deve essere fissata, previa indagine, dalle commissioni di cui al precedente articolo, sentita se del caso la ditta interessata.

Art. 21.

Le determinazioni relative alle rese indicative in olive per singole zone ed alle rese indicative in olio per periodi di lavorazione di cui all'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, verranno adottate entro e non oltre il 15 giugno 1971, fermo restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori delle sedi comunali, nei 15 giorni successivi alle definizioni provinciali.

Art. 22.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in presenza di gravi comprovati motivi o di casi di forza maggiore, può disporre l'accettazione, da parte degli uffici preposti, delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione della campagna 1970-71, presentate in ritardo rispetto ai termini prestabiliti.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla campagna 1969-70.

Art. 23.

E' ammesso ricorso contro i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, anche se il relativo importo sia stato riscosso.

Art. 24.

Per la concessione, in attuazione delle norme comunitarie, dell'integrazione ordinaria per i semi di colza, ravizzone e girasole e dell'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone disoleati in Italia du-

rante la campagna 1970-71, si applicano le disposizioni riguardanti i predetti semi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con l'osservanza, per quanto riguarda l'integrazione supplementare, delle norme di cui al regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 1221/70 del 29 giugno 1970.

L'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1970-71, hanno proceduto alla disoleazione dei semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Art. 25.

Al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante ed olio di oliva lavato debbono presentare apposita dichiarazione bimestrale al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo al bimestre cui si riferisce la dichiarazione stessa.

In tale dichiarazione deve essere indicato:

a) la quantità di olive lavorate;

b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;

c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;

d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;

e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in kWh consumata durante la lavorazione negli oleifici azionati con motori elettrici;

f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica;

g) l'ammontare dell'imposta dovuta.

L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti oleifici alla tesoreria provinciale competente in due rate eguali scadenti il giorno 10 di ciascuno dei due mesi successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione bimestrale.

Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal precedente comma, è dovuto, oltre alla indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, l'interesse legale a decorrere dal termine della scadenza della rata non pagata. L'esercente oleificio, qualora effettui lavorazioni per conto terzi, ha il diritto di rivalsa sui proprietari delle olive per l'imposta di fabbricazione corrisposta sull'olio ottenuto ».

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

« Chiunque intenda estrarre olio dalla sansa di oliva deve presentare denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente almeno 20 giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione dello stabilimento;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;

d) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di produzione e delle attrezzature accessorie;

e) il processo di lavorazione ed il tipo di solvente da impiegare;

f) i locali od i serbatoi vincolati dalla finanza per la custodia dell'olio estratto dalla sansa di oliva;

g) la quantità massima di olio estratto dalla sansa di oliva che si intende tenere nei locali o nei serbatoi indicati alla precedente lettera *f*) ».

Uguale denuncia deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da chi già esercisce stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva.

Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente art. 20-*bis*:

« Le ditte esercenti stabilimenti, nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, almeno 5 giorni prima di iniziare la lavorazione, debbono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, nella quale devono essere indicati:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione dello stabilimento;

c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla estrazione dell'olio dalla sansa di oliva;

d) i quantitativi di sansa da adoperare e di olio da ottenere.

Terminata la lavorazione, l'agente di finanza addetto alla vigilanza appone i suggelli agli apparecchi ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva è vietato introdurre materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dalla sansa di oliva.

Nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dall'olio di oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato, dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e dell'olio di semi.

E' altresì vietato introdurre o detenere negli opifici, di cui ai precedenti commi, coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi ed oli di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva, come l'anidride maleica ».

All'art. 29, dopo il penultimo comma, è aggiunto il comma seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di prescrivere, a spese del fabbricante, l'esecuzione delle opere e l'attuazione delle misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali ».

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente art. 29-*bis*:

« Le ditte che estraggono olio dalla sansa di oliva debbono presentare una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di olio che intendono tenere nei locali o nei serbatoi vincolati dalla finanza.

La cauzione deve essere presentata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti per gli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate entro i termini previsti possono essere riscosse dal ricevitore doganale con la procedura esecutiva del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero dalle esattorie con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette ».

Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33-*bis*:

« L'esercente che non presenti, presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di cui al precedente art. 19 è punito con la pena pecuniaria in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

Qualora invece la dichiarazione stessa, riconosciuta regolare, sia stata presentata entro i 10 giorni successivi al termine di scadenza previsto dal precedente art. 19, il contravventore è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centomila ».

Art. 26.

Gli oneri derivanti dal pagamento delle integrazioni di prezzo graveranno sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — MORO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI — GAVA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1970, n. **1013**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Stella Maris », con sede in S. Miniato.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Stella Maris », con sede in S. Miniato (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1014**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in Patti.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 16 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni del 2 febbraio e 1° ottobre 1968, nonchè 5 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in Patti (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 241. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1015**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Monica matrona, nel comune di Bollate.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 settembre 1967, integrato con dichiarazione 29 luglio 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Monica matrona, in frazione Ospiate del comune di Bollate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 240. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1016**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Anna, in Favignana.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 8 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni 8 dicembre 1968 e 21 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Anna, in Favignana (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 237. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1017**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria delle grazie e di S. Pietro Apostolo, nel comune di Giffoni Valle Piana.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 10 gennaio 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria delle grazie, in frazione Santa Caterina del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno), con la parrocchia di San Pietro apostolo, in frazione Curti dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 238. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970.

Proroga del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Siena, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della provincia medesima;

Visto il decreto presidenziale 24 agosto 1954, con il quale il costributo statale a favore di detto consorzio venne elevato fino a L. 50.000 annue;

Vista la deliberazione n. 190, in data 10 settembre 1964, con la quale il consiglio provinciale di Siena ha determinato di elevare il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, da L. 50.000 a L. 5.000.000 per un periodo di cinque anni;

Vista la deliberazione n. 350, in data 23 settembre 1969, con la quale il consiglio provinciale di Siena ha determinato di corrispondere, a favore del consorzio provinciale di rimboschimento, la somma annua di L. 5.000.000 per il quinquennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato, a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Siena con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2773, viene erogato per un quinquennio — a decorrere dallo anno finanziario 1970 e fino all'anno finanziario 1974 compreso — nella misura di L. 5.000.000 (cinquemilioni) annui, con l'impegno da parte della provincia di Siena di corrispondere al consorzio la medesima quota.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente anno finanziario 1970, e sui capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro poponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1970
Registro n. 14 *Corpo forest. Stato, foglio n.* 361

(12049)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Abolizione del sistema del riferimento a retribuzioni medie, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-*sub.* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 338, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'accordo intervenuto fra la Federazione associazioni italiane alberghi e turismo e la **FILCAMS-CGIL**, la **FISASCAT-CISL**, la **UILAMT-UIL** e la **FISNALCTA-CISNAL** in data 7 agosto 1969 concernente l'abolizione

a far tempo dalla data del 30 settembre 1970, del sistema del riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1964 recante la determinazione di salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, ristoranti ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964 recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1964, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1965, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme (Parma);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Napoli e provincia;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1970 recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola della provincia di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno con esclusione di Cortina d'Ampezzo;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970, recante la determinazione delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale percentualista dipendente dalle aziende alberghiere non di stagione di Roma e provincia;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Varese;

Ritenute, non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento e retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere delle sopra citate località;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 30 settembre 1970 cessano di avere efficacia i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 28 maggio 1964, recante la determinazione dei salari medi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni, locande, ristoranti ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo, per la parte concernente i soli dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

decreto ministeriale 8 giugno 1964, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Siracusa;

decreto ministeriale 7 agosto 1964, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Grosseto;

decreto ministeriale 12 luglio 1965, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino;

decreto ministeriale 6 marzo 1969, recante la determinazione delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como;

decreto ministeriale 2 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno);

decreto ministeriale 2 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme (Parma);

decreto ministeriale 12 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Napoli e provincia;

decreto ministeriale 26 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola della provincia di Forlì;

decreto ministeriale 23 maggio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia;

decreto ministeriale 22 giugno 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone);

decreto ministeriale 12 luglio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno, con esclusione di Cortina d'Ampezzo;

decreto ministeriale 12 luglio 1970, recante la determinazione delle retribuzioni medie per il personale

dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria, per la parte concernente le sole aziende alberghiere;

decreto ministeriale 31 luglio 1970, recante la determinazione delle retribuzioni medie per il personale percentualista dipendente dalle aziende alberghiere non di stagione di Roma e provincia;

decreto ministeriale 3 agosto 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Varese.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12398)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive, presentate dalla S.p.a. « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato e in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 24 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12046)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Avellino, è determinato come segue:

Vitto:	L.	6.000 mensili
Alloggio:	»	1.500 »

Per i trebbiatori il vitto è determinato in L. 650 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(12273)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di varie provincie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchinaggio e manovalanza F.S. - Falconara Marittima: giornate 13, decorrenza 1° agosto 1968.

Firenze:

Carovana facchini « F. Corridoni » - Firenze: giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1970.

Gruppo facchini « Del Sole » - Firenze: giornate 22, decorrenza 6 giugno 1969.

Gruppo facchini Fiorentini - Firenze: giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1970.

Gruppo traslochi « Pisacane » - Firenze: giornate 22, decorrenza 1° maggio 1969.

Gruppo facchini « Boccaccio » - Certaldo: giornate 19, decorrenza 1° marzo 1968.

Latina:

Carovana facchini - Priverno: giornate 22, decorrenza 15 novembre 1969.

Ravenna:

Gruppo autotrasportatori furgonati - Ravenna: giornate 21, decorrenza 1° novembre 1969.

Rovigo:

Carovana facchini - Bergantino: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1969.

Viterbo:

Carovana ippotrasportatori - Canepina: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1969.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(12255)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Determinazione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602, concernente il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, il quale indica le forme di previdenza e di assistenza sociale che si applicano ai citati lavoratori, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano le forme stesse, nonchè secondo le norme previste dal decreto medesimo;

Visto l'art. 4 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il quale stabilisce che per i lavoratori sopracitati i contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile;

Visto, altresì, l'art. 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante particolari norme per l'applicazione ai predetti lavoratori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'elenco delle attività svolte dai lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, allegato all'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per l'assicurazione contro la tubercolosi e per gli assegni familiari, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; all'ENAOLI ed alla Gestione Case per lavoratori, gli imponibili giornalieri ed i periodi di occupazione mensile per le categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dalla data del 1° gennaio 1971.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria attività per conto delle società ed enti medesimi.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disac-

catastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapito in loco, mattazione e scuoiatura; abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione:

L. 700 per 26 giornate di occupazione nel mese.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili:

L. 700 per 26 giornate di occupazione nel mese;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili:

L. 1.000 per 26 giornate di occupazione nel mese;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

L. 800 per 25 giornate di occupazione nel mese;

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

L. 550 per 25 giornate di occupazione nel mese.

3) Attività accessorie delle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:

L. 700 per 26 giornate di occupazione nel mese.

4) Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili:

L. 1.000 per 25 giornate di occupazione nel mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(12397)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi, di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi, di Enna, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. RSC Lamberti - industria per la produzione di laterizi, di Enna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12093)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Gaetano Basile & C. S.n.c. di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Gaetano Basile & C. S.n.c. di Palermo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Gaetano Basile & C. S.n.c. di Palermo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12094)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova, si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12092)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12572)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Albotene P. 80 » della ditta Biokema S.p.a., con sede in Lesa. (Decreto di revoca n. 264 R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 3434 in data 12 settembre 1962 con il quale venne registrato a tutti gli effetti il presidio medico-chirurgico denominato « Albotene P.80 » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara);

Vista la proposta della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 19 maggio 1970 con la quale si è proposta la proibizione dell'impiego del presidio citato nelle premesse;

Visto il parere del C.S.S. in data 9 luglio 1970 con il quale è stata proposta la revoca del presidio stesso;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Albotene P.80 » della ditta Biokema S.p.a. di Lesa (Novara), registrato al n. 3434.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12284)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1950 e modificato con decreto ministeriale in data 20 giugno 1956;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 15 marzo 1968, 2 maggio 1969, 7 novembre 1969 e 25 marzo 1970, dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 24 marzo 1968, nonchè dal presidente della stessa in data 25 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), allegato al presente decreto, composto di sessantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, fondata quale società anonima nell'anno 1847 da benemeriti cittadini, a fine di beneficenza, in conformità del chirografo pontificio del 14 aprile di detto anno, continua a funzionare come ente morale regolato dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio ordinarie, dalle norme del presente statuto e da quelle dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale (costituita con regio decreto 20 marzo 1939, n. 573) alla quale essa appartiene.

La Cassa di risparmio ha la propria sede centrale e la sede legale nella città di Civitavecchia.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi nè minore di sessanta.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci, in quest'ultimo caso la proposta dovrà pervenire alla presidenza della Cassa almeno 6 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea (nel computo dei *votanti non si tiene conto degli astenuti*), purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritto nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibera — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno il quarto del numero dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne faccia domanda, per iscritto, almeno il quarto del numero dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci: in seconda convocazione, quando sia presente o sia rappresentato almeno il decimo del numero dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Funge da segretario dell'assemblea il segretario del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente, agli altri componenti il consiglio, si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa e particolarmente gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore e del personale delle categorie dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e subalterni, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste per il successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

7) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore, ai preposti alle dipendenze in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

17) sulle transazioni;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 7) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio vengono firmati da questi e dal presidente del consiglio stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Comitato

Art. 23.

Il comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non puo essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

Direttore

Art. 28.

Il direttore:

a) è segretario del consiglio di amministrazione e membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 5) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore è coadiuvato dal ragioniere capo, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal ragioniere capo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione e possono essere classificate in agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito e pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categorie di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII
Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili, nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza anche quando le modalità e le condizioni che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe. La durata massima delle anzidette operazioni non potrà comunque superare i 25 anni.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa totale copertura;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di ricevitoria e di esattoria comunale, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dello esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Disposizione transitoria

Art. 63.

Cinque dei sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci si rinnovano alternativamente ogni biennio, in ragione di tre e di due, seguendo la rotazione già iniziata a norma del precedente statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(12013)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Sostituzione di un membro del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del fondo predetto;

Visto che con lo stesso decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968 il dott. Mario Milano è stato nominato membro del comitato di amministrazione del fondo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Visto che, con lettera n. 2540/39811 in data 27 ottobre 1970, la Confederazione generale dell'industria italiana ha comunicato che il dott. Mario Milano ha rassegnato le dimissioni da detta confederazione;

Visto che, con la stessa lettera, la surriferita confederazione ha designato l'avv. Mario Biocca quale proprio rappresentante in seno al comitato di amministrazione del fondo;

Decreta:

L'avv. Mario Biocca è nominato membro del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione del dott. Mario Milano.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(12285)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile La Pasubiana - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 10, 11 e 30 luglio 1970 alla « Cooperativa edile la Pasubiana - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Schio (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Cooperativa edile La Pasubiana - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito notaio Riccardo Benetazzo in data 22 agosto 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Valentino Balzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12202)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1954, modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1968 con il quale il cav. gr. cr. dott. Gaspare Campagna venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto il 12 agosto 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Franco Pilla è nominato presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12726)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964, con il quale il sig. Osvaldo Grandi venne nominato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965 con il quale il cav. rag. Bruno Chiappuella venne nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Grandi ed il cav. rag. Bruno Chiappuella sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara (Massa), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12280)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sant'Antimo (Napoli), in amministrazione straordinaria, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sant'Antimo (Napoli), in amministrazione straordinaria, e la stessa e posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12648)

DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1970.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 3590/15-5/1 - Gab. in data 21 ottobre 1968, relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, e successive modificazioni;

Considerato che di detto consesso vennero chiamati a far parte, tra gli altri: l'avv. Giovannangelo Nucci, in qualità di presidente di amministrazione ospedaliera; il dott. Nicola Papa, in qualità di direttore sanitario ospedaliero; il dott. Ernesto Di Giovanni, in rappresentanza dell'ordine dei medici di Campobasso;

Vista la lettera n. 5202 del 27 ottobre 1970, con la quale il medico provinciale di Campobasso ha segnalato che l'avv. Giovannangelo Nucci non riveste più la qualifica di presidente di amministrazione ospedaliera, che il dott. Nicola Papa si è trasferito in altra provincia e che il dott. Ernesto Di Giovanni risulta ora iscritto all'ordine dei medici della provincia di Isernia;

Vista la lettera n. 5202 dell'8 novembre 1970 dello stesso medico provinciale di Campobasso relativa alla designazione del consigliere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità, dott. Gerardo Prozzo, quale segretario del consesso in sostituzione del dott. Salvatore Strazzullo;

Vista la lettera dell'ordine dei medici chirurghi di Campobasso, n. 1294 del 27 ottobre 1970, relativa alla segnalazione del dott. Angiolillo Giannino quale proprio rappresentante in seno al consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Ernesto Di Giovanni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1968-1971:

a) il dott. Nicola Pagliarulo, presidente del consiglio d'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Campobasso, in sostituzione dell'avv. Giovannangelo Nucci;

b) il *direttore sanitario pro-tempore* dell'ospedale generale provinciale di Campobasso, in sostituzione del dott. Nicola Papa;

c) il dott. Giannino Angiolillo, in rappresentanza dell'ordine dei medici della provincia di Campobasso, in sostituzione del dott. Ernesto Di Giovanni.

Il dott. Gerardo Prozzo è nominato segretario dello stesso consesso in sostituzione del dott. Salvatore Strazzullo.

Campobasso, addì 27 novembre 1970

Il prefetto: MONARCA

(12077)

DECRETO PREFETTIZIO 2 dicembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Brescia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 1512 Gab., del 16 marzo 1970, con cui è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 14/h, in data 21 novembre 1970, con cui la locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designa come proprio rappresentante nel predetto consesso il dott. Melchise Premi, che ha assunto la direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Bruno Sardiani;

Ritenuto di dover far luogo alla predetta sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1512, in data 16 marzo 1970, il dott. Melchise Premi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Bruno Sardiani.

Brescia, addì 2 dicembre 1970

Il prefetto: BLANDALEONE

(12253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto per infermiere professionali « San Vincenzo de' Paoli » di Arezzo, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.X.II.5/3-4587 in data 29 ottobre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere « San Vincenzo de' Paoli » di Arezzo, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso la scuola medesima, ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(12257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Paolo Pagani, nato a Santa Margherita Ligure (Genova) il 29 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Genova in data 13 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(12205)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Angelo Mollo, nato a Napoli l'8 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 5 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(12207)

Il dott. Pasquale Stanislao Altavilla, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 26 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 3 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(12208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1970, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1970, relativo allo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « O.C.E.C. - Organizzazione cooperativa edilizia campana », con sede in Napoli, ove è detto « dott. Giuseppe Alessandro » deve leggersi « dott. Giuseppe D'Alessandro ».

(12254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Aiax A »

L'esplosivo da mina denominato « Aiax A » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di p.s., come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12294)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M. 71 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M. 71 » che la società Mangiarotti intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Codroipo (Udine), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di p.s., come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12295)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 396-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 396-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Cisoni Dario, con sede in Firenze, via R. Giuliani n. 170.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Firenze.

(12346)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 170-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 170-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Guidarelli Michele, con sede in Firenze, via Santa Reparata, n. 23.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Firenze.

(12347)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 853-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 853-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cacciola Mario, con sede in Alessandria, via Tortona, n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12348)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 587-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 587-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mamprin Italo, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Martino, n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 8 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12341)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 275-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 275-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mezzadra Umberto, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 96.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12342)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 985-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 985-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Bergamo, n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12343)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1250-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 1250-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Amisano Silvano, con sede in S. Salvatore M.to (Alessandria), via Panza, n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12344)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1056-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1056-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mantelli Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Po, n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(12345)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1367-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1367-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zerbetto Guerrino, con sede Valenza (Alessandria), via Sassi n. 12.

(12325)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1374-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1374-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Marco, con sede Valenza (Alessandria), via Visconti n. 1.

(12326)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1401-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1401-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Provera Lino, con sede Valenza (Alessandria), via Carducci n. 3.

(12327)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1444-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1444-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gori Sigismondo, con sede Valenza (Alessandria), via IX Febbraio n. 1.

(12328)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1466-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1466 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Davite & Bisoglio, con sede Valenza (Alessandria), viale della Repubblica n. 54.

(12329)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 18 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ragusa — Intestazione: Monisteri Giovanni, nato a Scicli il 6 novembre 1939 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4 — Capitale L. 170.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1970

(11546)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 17 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,69	623,70	623,80	623,71	623,70	623,68	623,75	623,71	623,68	623,72
Dollaro canadese	611,30	611,90	612 —	611,85	611,10	611,55	611,90	611,85	611,55	611,75
Franco svizzero	144,60	144,64	144,60	144,625	144,60	144,63	144,63	144,625	144,63	144,63
Corona danese .	83,26	83,29	83,28	83,305	83,30	83,31	83,31	83,305	83,31	83,35
Corona norvegese .	87,47	87,50	87,51	87,515	87,50	87,50	87,52	87,515	87,50	87,50
Corona svedese .	120,45	120,51	120,50	120,525	120,50	120,50	120,53	120,525	120,50	120,50
Fiorino olandese	172,89	173,05	173,15	173,125	172,80	173,04	173,12	173,125	173,04	173,06
Franco belga .	12,55	12,548	12,5525	12,5510	12,535	12,50	12,5530	12,5510	12,55	12,55
Franco francese	112,90	112,91	112,94	112,89	112,85	112,91	112,91	112,89	112,91	112,90
Lira sterlina .	1490,25	1490,50	1490,50	1490,65	1490 —	1490,70	1490,75	1490,65	1490,70	1490,50
Marco germanico .	170,70	170,97	171,10	171,055	170,90	170,83	171,085	171,055	170,93	170,93
Scellino austriaco .	24,15	24,16	24,1675	24,163	24,15	24,10	24,1625	24,163	24,16	24,16
Escudo portoghese	21,81	21,80	21,84	21,808	21,80	21,81	21,81	21,808	21,81	21,81
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,9675	8,9615	8,95	8,96	8,965	8,9615	8,96	8,96

Media dei titoli del 17 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,70
» 5 % (Ricostruzione)	87,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,875
» 5 % (Città di Trieste)	88,90
» 5 % (Beni esteri)	87,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,875
» 5,50 % » » 1968-83	85,925
» 5,50 % » » 1969-84	89,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95 —
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	94,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,73
Dollaro canadese	611,875
Franco svizzero	144,627
Corona danese	83,307
Corona norvegese	87,517
Corona svedese	120,527
Fiorino olandese	173,122
Franco belga	12,552
Franco francese	112,90
Lira sterlina	1490,70
Marco germanico	171,07
Scellino austriaco	24,163
Escudo portoghese	21,809
Peseta spagnola	8,963

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 12 dicembre 1970, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sant'Antimo (Napoli), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Antonio Terreri è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Roberto Giordano, rag. Giuseppe Lapreta e avv. Mario Rosario Pepe sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sant'Antimo (Napoli), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(12649)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 13 del 30 novembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quarantaquattro borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a due borse di ricerca per fisici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Bando di concorso a cinque borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a ottantasette borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a sei borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a quarantasei borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a due borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando di concorso a cinquantadue borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

(12645)

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 14 del 2 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quattro borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.

Bando di concorso a tre borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche sulla didattica della matematica e l'istruzione programmata.

Bando di concorso a sette borse di studio presso istituti o laboratori esteri, per ricerche in calcolo delle probabilità e matematiche applicate alle scienze economiche e sociali.

Bando di concorso a sette borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(12646)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di istituto medio di 2° grado fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categorie di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto 12 anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

3) essere in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie di: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione dei candidati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3, debitamente sottoscritte e redatte in carta bollata, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, sezione 1ª - 00100 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Stante il termine perentorio di arrivo al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati, direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo

di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi, sezione 1ª, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi saranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risultino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, sezione 1ª, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; quattro punti qualora detta votazione sia

superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 ed 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti che verranno attribuiti in ragione di un punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione.

e) da uno a otto punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 327

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità - Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzi dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-maestro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo è nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.

Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizione.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale, impresa commerciale.

Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e consorzi.

Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale _cambiale - assegno bancario e assegni circolari.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

Legge formale - decreti e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali

Comuni - provincie - regioni come Enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.

Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale: beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.

Nozioni sui contratti dello Stato.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le ragionerie centrali.

Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio, esecuzione del bilancio.

Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.

Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati: controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

Le responsabilità nell'Amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.

Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

Beni economici. Classificazione dei beni economici.

Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate.

Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto di impresa e costo di produzione.

Teoria del prezzo. Lo scambio.

Concetto e presupposti fondamentali.

Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.

Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria, il salario e il profitto.

Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.

Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.

Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli Istituti di emissione. Il mercato finanziario.

Il sistema bancario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.

Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.

Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.

Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.

Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare. Imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.

Imposizione indiretta. Imposte sul consumo e imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici e emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

(Modello di domanda su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . (codice postale) . (provincia di .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .

,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto (o la scuola) di . . nell'anno .

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. addì .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(12108)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, si svolgeranno secondo il seguente ordine:

Materia d'esame: inglese, data e ora delle prove: 8 e 9 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma;

Materia d'esame: albanese, data e ora delle prove 11 e 12 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: francese, data e ora delle prove: 15 e 16 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma;

Materia d'esame: arabo, data e ora delle prove: 18 e 19 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: tedesco, data e ora delle prove: 22 e 23 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma;

Materia d'esame: turco, data e ora delle prove: 25 e 26 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: bulgaro, data e ora delle prove: 27 e 28 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: sloveno, data e ora delle prove: 29 e 30 gennaio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: serbo-croato, data e ora delle prove: 1 e 2 febbraio 1971, ore 8, sede d'esame: Civilscuoladife, Lungotevere della Vittoria, 31, Roma;

Materia d'esame: russo, data e ora delle prove: 3 e 4 febbraio 1971, ore 8, sede d'esame: Civilscuoladife, Lungotevere della Vittoria, 31, Roma;

Materia d'esame: cinese, data e ora delle prove: 5 e 6 febbraio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma;

Materia d'esame: romeno, data e ora delle prove: 8 e 9 febbraio 1971, ore 8, sede d'esame: Ministero della difesa, stanza n. 234, 4° piano, via XX Settembre, Roma.

(12444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Popoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 75 in data 12 gennaio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Popoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Pescara, dall'ordine dei medici di Pescara nonchè dal comune interessato;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Popoli, è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marietta prof. Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Neri dott. Agatino, vice prefetto ispettore, prefettura di Pescara;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma;

De Ritis prof. Fernando, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;

Castiglione dott. Lanfranco, ufficiale sanitario del comune di Pescara;

Levante dott. Giulio, consigliere al Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pescara e del comune di Popoli.

La commissione, che ha sede in Pescara, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, addì 26 novembre 1970

Il medico provinciale: FRANCO

(12267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 765 del 27 febbraio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine di votazione e constatata la loro regolarità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1. Bivignanelli G. Battista	punti	64,915	su 120
2. Roggi Giuseppe	»	63,935	»
3. Cristini Franco	»	62,315	»
4. Boncompagni Enzo	»	61,14	»
5. Rossi Mario	»	60,085	»
6. Ligato Giuseppe	»	59,49	»
7. Polvani Pier Leone	»	59,305	»
8. Giuntini Giulio	»	58,825	»
9. La Macchia Carlo	»	55,345	»
10. Martelli Francesco	»	53,285	»
11. Valdambrini Mario	»	50,235	»
12. Fornelli Giuseppe	»	49,000	»
13. Benedetto Filippo	»	48,605	»
14. Cammarella Bruno	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 24 novembre 1970

Il medico provinciale: TIBIDÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3661 in data 24 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1969;

Tenuto presente l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici-chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso di cui alle premesse:

1) Bivignanelli G. Battista: Arezzo - Palazzo del Pero;
2) Roggi Giuseppe: Montevarchi - Mercatale V;
3) Cristini Franco: Anghiari - 2ª condotta;
4) Boncompagni Enzo: Caprese Michelangelo - unica;
5) Rossi Mario: Loro Ciuffenna - 1ª condotta;
6) Ligato Giuseppe: Cortona - Mercatale;
7) Polvani Pier Leone: Montemignaio - unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 25 novembre 1970

Il medico provinciale: TIBIDÀ

(12358)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3820-*bis*, del 4 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 24 luglio 1970, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che, a seguito della rinuncia delle prime aventi diritto, sono rimaste ancora vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte alle concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale delle vincitrici, approvata con proprio decreto n. 3820, del 4 luglio 1970;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate è assegnata la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Grigoletto Irma: Toscolano Maderno;

2) Gregorini Emilia: Vezza d'Oglio.

Le condotte ostetriche di Fiesse e del consorzio Lograto-Maclodio restano vacanti per rinuncia delle candidate idonee e saranno nuovamente messe a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche affisso all'albo di questo ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 3 dicembre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(12359)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12124 del 18 novembre 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Locorotondo, Santeramo e Turi;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maiullari dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore di istituto di patologia medica;

Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 1° dicembre 1970

Il medico provinciale: BARNABA

(12360)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1648 del 14 maggio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 1121 in data 4 maggio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Mambrini Ivan . . . . punti 66,54
2. Zangari Renato . . . . » 57,67
3. Pisani Piero . . . . » 57,00
4. Maestripieri Bruno . . . . » 55,48
5. Magi Luciano . . . . » 54,50
6. Conti Romano . . . . » 53,50
7. Doveri Carlo . . . . » 49,00
8. Colliva Alessandro . . . . » 47,18
9. Bertasi Floriano Maria . . . . . . » 45,00
10. De Grandis Luigi . . . . » 42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 3 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3480 in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 dicembre 1968;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Mambrini Ivan: Manciano;
2) Zangari Renato: Sorano;
3) Pisani Piero: Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 3 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GIACOBETTI

(12268)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.